

N. R.G. 2017/5383



TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Prima CIVILE

nel procedimento civile iscritto al n. r.g. **5383/2017** promossa da:

(XXXXXXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio
dell'avv.HASANBELLIU ILDA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv.HASANBELLIU ILDA
ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (cf.97149560589), e
QUESTURA DI ROMA (C.F.), non costituiti, dom.ti presso Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ;
resistenti

RILEVATO che

in data 12 luglio 2017 il predetto depositava il predetto un ricorso per l'annullamento del rifiuto del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con la moglie, xxxxxxxxxxxx e del figlio, xxxxx, familiari entrambi regolarmente residenti a Velletri, avendo emesso la Questura di Roma, in persona del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione, Dott. Mancini, il rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in data 10/05/17 e notificato al ricorrente in data 12/06/17 dal Commissariato di Velletri, nonché di ogni altro atto ad esso connesso presupposto, intermedio conseguente e/o applicativo

PREMETTENDO IN FATTO che

1. Il ricorrente e' un cittadino senegalese, il quale vive in Italia da alcuni anni lavorando quale venditore ambulante. Nel 2011, dietro denuncia per truffa ai suoi danni da parte del datore di lavoro nell'ambito della sanatoria per gli immigrati irregolari del 2009 riusciva ad ottenere un primo permesso di soggiorno per motivi di giustizia dalla Questura di Milano.



2. Nel 2014 nasceva il figlio, xxxxxxxx, nato a Roma il xxxxxxxx

avuto con la sua compagna, la xxxxxxxxxxxxxx. Entrambi i familiari sono regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Nel 2011 i due avevano contratto regolare matrimonio registrato presso i registri dell'anagrafe italiana.

3. La moglie del ricorrente svolge regolare lavoro e ha un reddito sufficiente al fine di sostenere il marito e il figlio minore.

4. La famiglia vive a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con regolare contratto di locazione. L'abitazione rientra nei parametri richiesti dalla normativa sul ricongiungimento familiare

5. Il ricorrente è un padre e marito affettuoso e la sua presenza in Italia è un importante punto di riferimento sia per il figlio minore che la moglie, prendendosi con amore cura di entrambi e sostenendo la famiglia nei suoi bisogni di tipo economico e di affetto.

6. In data xx/xx/2014, appena nato il figlio il ricorrente avanzava richiesta di rilascio di permesso di soggiorno perchè appena diventato padre di un minore in Italia e chiedeva altresì all'amministrazione di valutare la sua posizione in merito al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

7. La sua posizione di neogenitore di un figlio appena nato lo rendeva inespellibile nei primi sei mesi di vita ai sensi dell'art. 19 d.lgs n. 286/98 che tutela le madri dei minori nati in Italia, esteso per il principio di parità dei sessi anche ai padri secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale e giurisprudenza di merito.

8. La Questura di Roma non si pronunciava sul rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di assistenza di figlio minore ma preferiva decidere direttamente sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, avendo la moglie del ricorrente un reddito sufficiente e entro i parametri di legge. In tale sede la Questura di Roma chiedeva al ricorrente di integrare la documentazione inerente i parametri di legge dell'abitazione in locazione a Velletri, anche questa documentazione rispettando, comunque, i requisiti di legge.

9. In data 10/05/17 la Questura di Roma adotta un decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, dopo quasi tre anni, provvedimento notificato al ricorrente in data 12/06/17;

10. Il provvedimento adottato dalla Questura di Roma, in presente impugnato, si ritiene



essere illegittimo, erroneo e illogico e deve, pertanto, essere annullato, per i seguenti motivi:

alla luce della vicenda sopra esposta, appare evidente come il sig. xxxx xxxxx soddisfi pienamente i requisiti richiesti dall'art. 29 e 30 del D.lgs n. 286/98 così come introdotto dal D.lgs n. 5 del 8.01.2007 che ha recepito la Direttiva Europea 2003/86/CE. Infatti, la normativa di cui sopra è stata introdotta nel testo unico codice immigrazione (D.lgs n. 286/98) proprio per garantire e tutelare quella particolare categoria di soggetti quali i legami familiari. Invero, l'art. 29, 5 comma prevede che “ ... è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore”.

La norma succitata deve essere letta insieme all'art. 19, comma 2, lett d), d.lgs n. 286/98 “Non è consentita l'espulsione nei confronti... d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono”. Quest'ultima normativa, come già detto, è da intendersi estesa anche ai padri di figli minori per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e quindi, letta insieme all'art. 29 (vedi Corte Costituzionale, sentenza 27/07/2000 n° 376, “La norma in esame, pur apprestando nella particolare materia dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato una tutela adeguata nei riguardi della donna incinta e di colei che ha partorito da non oltre sei mesi, omette tra l'altro di considerare proprio quelle ulteriori esigenze del minore e cioè il suo diritto ad essere educato, tutte le volte che ciò sia possibile, in un nucleo familiare composto da entrambi i genitori e non dalla sola madre; consentendo l'espulsione del marito convivente, come esattamente osserva il giudice rimettente, la norma mette oltretutto la donna straniera che si trova nel territorio dello Stato in una alternativa drammatica tra il seguire il marito espulso all'estero e l'affrontare il parto ed i primi mesi di vita del figlio senza il sostegno del coniuge, e questo proprio nel momento in cui si va formando quel nuovo più ampio nucleo familiare che la legge, in forza degli artt. 29 e 30 Cost., deve appunto tutelare. ... PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE COSTITUZIONALE, **dichiara** l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera **d**) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. **d**) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme comma 5, t.u. immigrazione, è da



intendersi che al padre, figlio di minore nato in Italia, debba dapprima, estendere il divieto dell'espulsione nei primi sei mesi di vita del figlio. Qualora sussistono i requisiti richiesti dall'art. 29 in tema di ricongiungimento familiare, ecco che il padre ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare ai sensi dell'art. 30, testo unico immigrazione, risultando soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento. In tale caso, la normativa risulta essere garantista della unità familiare, prevedendo all'art. 20, d.lgs n. 150/2001 che disciplina il presente procedimento “ l'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta”.

L'unità familiare e l'interesse supremo del minore viene fatto sempre prevalere dalla normativa fin cui esaminata, anche sull'ordine pubblico e le norme in materia di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale.

La Questura di Roma ha predisposto il rigetto della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia del ricorrente perché egli non era in possesso di un visto di ingresso.

Il fatto che il ricorrente sia stato precedentemente munito di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia non basta

all'amministrazione ai fini di una valutazione positiva del caso di specie. Ma, oltre tutto, il fatto che il ricorrente abbia fatto immediatamente richiesta di rilascio di permesso di soggiorno appena sia nato il figlio in Italia non viene tenuta in considerazione, violando così il suo diritto all'unità familiare ed impedendogli il regolare soggiorno sul territorio nazionale.

L'adoperarsi immediato del ricorrente non viene assolutamente premiato ma viene considerato al contrario dall'amministrazione resistente la quale solo dopo quasi tre anni si è pronunciata in merito alla richiesta avanzata via posta dal ricorrente.

Non si capisce cosa altro avrebbe dovuto fare il ricorrente, il quale risulta essere in regola sia con la tempistica di richiesta di permesso di soggiorno che i requisiti di reddito e alloggio richiesti dalla norma in esame.

La Questura di Roma ha omesso di computare nel caso di specie i sei mesi di divieto di espulsione e, quindi di rilascio di un permesso di soggiorno che nella prassi viene chiamata per cure mediche, di durata di sei mesi, come previsto dall'art. 19, d.lgs n. 286/98. Tale periodo era sufficiente per ritenere che il ricorrente non necessitasse di un visto di ingresso sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio”, e quindi, di conseguenza, ai sensi degli artt. 29 e 30, convertirlo in permesso di soggiorno per coesione familiare.



La richiesta di possesso di visto posta alla base dell'unico motivo di rifiuto da parte dell'amministrazione risulta essere pertanto arbitraria ed illegittima avendo invece il ricorrente soddisfatto tutti i requisiti richiesti dalla normativa. La mancata e insufficiente istruttoria del caso di specie hanno portato all'adozione di un provvedimento illegittimo che deve essere annullato.

La nostra Costituzione contiene tutte le indicazioni sottolineate nel ricorso a favore della famiglia oltre ad un orientamento generale solidaristico (art. 2 Costituzione) innegabile, che, come spirito di fondo, deve costituire la chiave per orientare l'intera lettura della normativa in materia di ricongiungimento familiare così come disciplinato dal T.U. Immigrazione.

La visione di estremo favore nei confronti della famiglia espressa dalla Costituzione e' in assoluta sintonia con un altro testo fondamentale per il nostro ordinamento: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con la l. 484/1955. L'art. 8, sotto il titolo "*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*", recita testualmente: "*Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui*".

Lo spostamento da un paese all'altro, così come è avvenuto per il ricorrente e i suoi familiari, non deve comportare la necessità di dolorose mutilazioni nella sfera degli affetti familiari, che vengono reputati meritevoli di rispetto anche quando esulano dall'ambito classico e tradizionale dei requisiti richiesti per la procedura di ricongiungimento familiare.

Il pregiudizio sofferto dal ricorrente in conseguenza del provvedimento illegittimo reso dall'Amministrazione è dunque gravissimo e ingiusto. Tutto ciò premesso il ricorrente come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CHIEDEVA che

Volesse il Tribunale di Velletri in accoglimento del ricorso

- annullare il decreto della Questura di Roma, emesso dal Dirigente dell'ufficio immigrazione, dott. Mancini, in data 10/5/17 e notificato in data 12/06/17, con la cui comunicazione si rigetta l'istanza di rilascio del



permesso di soggiorno per coesione familiare con la moglie e il figlio convivente del ricorrente, nonché ogni altro atto ad esso connesso, presupposto conseguente e/o applicativo, in quanto illegittimo per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto;

- accertare e riconoscere in favore del xxxxxxxx il diritto alla coesione familiare con la moglie e il figlio minore poiché, la sua situazione soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di ricongiungimento familiare **e, per l'effetto, ordinare alle P.A. resistenti, l'emissione di ogni opportuno provvedimento, compresa espressamente la concessione del relativo permesso di soggiorno per coesione familiare.**

Con condanna dell'amministrazione convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara fin da ora antistatario. Salvo ogni altro diritto.

-rilevato che, fissata l'udienza di comparizione delle parti, solo il procuratore del ricorrente compariva, restando contumaci le amministrazioni interessate, ed il giudicante, in assenza di attività istruttoria, acquisita la documentazione depositata, si riservava di decidere,

ed a tal fine,

il Giudice dott. Enrico Colognesi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/11/2017,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-visto il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare emesso nei confronti del xxxxxxxx, in data 10.5.2017, notificato in data 12.6.2017,

-rilevato che la Questura di Roma ha fondato il rigetto della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia del ricorrente solo perché egli non era in possesso di un visto di ingresso nel nostro paese,

ma ritenuto che, invece non veniva considerata la circostanza, facilmente attingibile dagli atti della amministrazione, che il ricorrente fosse stato precedentemente munito di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, rilasciato nell'anno 2012 dalla Questura di Milano, nonché che il medesimo ricorrente, immediatamente dopo la nascita del figlio xxxxx, il 28.10.2014 avuto dalla di lui consorte xxxxxx xxxxxx, coniugata con matrimonio celebrato sempre in Italia nell'anno



2011, aveva già avanzato tale richiesta, ancora in corso di validità del permesso per trattenersi nel Paese per motivi di giustizia di cui si è detto,

e che anche il fatto che il ricorrente abbia fatto immediatamente richiesta di rilascio di permesso di soggiorno appena sia nato il figlio in Italia non era stato tenuto in considerazione, violando così il suo diritto all'unità familiare ed impedendogli il regolare soggiorno sul territorio nazionale non era stato considerato al contrario dall'amministrazione resistente la quale solo dopo quasi tre anni si è pronunciata in merito alla richiesta avanzata via posta dal ricorrente;

che ciò configura difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato, in quanto in realtà il xxxxxx risultava invece essere in regola sia con la tempistica della sua richiesta di permesso di soggiorno, oltre che con la ricorrenza dei requisiti di reddito e alloggio richiesti dalla norma in esame; e quindi la richiesta di possesso di visto posta alla base dell'unico motivo di rifiuto da parte dell'amministrazione risulta essere pertanto arbitraria ed illegittima avendo invece il ricorrente soddisfatto tutti i requisiti richiesti dalla normativa. La mancata e insufficiente istruttoria del caso di specie hanno portato all'adozione di un provvedimento illegittimo, oltre che carente di idonea e completa motivazione, che deve essere annullato, statuendosi che ha diritto il ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, che deve essergli rilasciato dalla amministrazione competente,

mentre quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza come da dispositivo liquidate, da distrarsi in favore del costituito procuratore del ricorrente,

P.Q.M.

visti gli artt.28-29 cm.6 d.l.vo 286\98 e gli artt.737 e segg. c.p.c., in accoglimento del proposto ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per coesione familiare, emesso il 10.5.2017 dalla Questura di Roma, annulla il decreto medesimo,

-accerta e riconosce in favore di xxxxxxxx il diritto alla coesione familiare con la moglie e il figlio minore poiché, la sua situazione soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di ricongiungimento familiare e, per l'effetto, ordina alle P.A. resistenti l'emissione di ogni opportuno provvedimento, con la concessione del relativo permesso di soggiorno per coesione familiare,



e condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione in favore del
ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore
del procuratore che si è dichiarato antistatario;
si comunichi.

Velletri, 16 novembre 2017

Il Giudice-dott. Enrico Colognesi

